

impianti di Malcontenta, di Mira e di Pernumia della C&C, sono stati ricevuti con codice CER 101206 e 101299 dagli impianti della Boccato snc che, a sua volta, li ha avviati a “utilizzo”; 3) la Fincantieri Cantieri Navali spa, che ha conferito miscele eterogenee di rifiuti presso gli impianti di Fossò della società Cal spa, facente capo a Candian Loris; 4) la Acciaierie Servola spa di Trieste ha conferito circa 4 milioni di chili di rifiuti, costituiti da polveri di abbattimento fumi - giunti con causale DI5 e identificati dal CER 100203 - alla Servizi Costieri, che li ha destinati abusivamente al recupero presso gli impianti della C&C, tramite l’attribuzione del codice CER “di comodo” 100204; 5) la filiale di Venezia - Mestre della Gondrand spa (primaria società di trasporti nazionali e internazionali), che ha smaltito quantità industriali di rifiuti presso gli impianti di S. Angelo di Piove di Sacco e di Fossò della Ecolando srl.

Sulla base di quanto emerso dalle indagini, è possibile concludere che il conferimento illecito dei rifiuti da parte di un numero rilevante di imprese conferenti, risulta un fenomeno pressoché generalizzato, rispetto al quale l’elenco di ditte sopra indicate costituisce una mera esemplificazione, importante per via delle rispettive dimensioni e spessore, ma pur sempre parziale, considerato che nella relazione si dà conto dello smaltimento illecito di rifiuti industriali nel territorio regionale per centinaia di migliaia di tonnellate.

Altrettanto considerevole è il numero dei destinatari, più o meno consapevoli, dei prodotti delle successive miscele di rifiuti pericolosi, anche diluiti, con i nomi di fantasia anzidetti, quali “Rilcem”, “Conglogem” o “Concrete Green”, ovvero privi di specifiche diciture.

Nel corso della relazione si è detto dell’utilizzo di tali composti, oltre che in opere private, anche in opere pubbliche quali ferrovie, tracciati stradali e autostradali. Peraltro, è emerso che tali composti, a causa degli elevati valori di pH contenuti, sono in grado di generare la lisciviazione della strada (operazione di separazione di sostanze contenute in un solido tramite loro dissoluzione in opportuni solventi). Di conseguenza, a causa delle piogge, i componenti di questo composto rilasciano elementi pericolosi che non solo percorrono e interessano la falda, ma possono provocare, più in superficie, la rottura dell’asfalto.

A tale proposito, colpisce il fatto che tali composti pericolosi siano stati utilizzati, anche di recente, nei sottofondi e nei rilevati dell’Autostrada A31, cosiddetta Valdastico Sud, da parte di tutti, indistintamente, i fornitori indagati, così come emerso da tre diverse indagini svolte contestualmente dalla procura distrettuale di Venezia.

Nel caso di specie, la situazione, emersa in tutta la sua gravità, si caratterizza per il fatto che non si è in presenza di un solo imprenditore, il quale magari opera in regime di monopolio, né si è in presenza di qualche impresa che lavora in modo scorretto, ma piuttosto di una platea di soggetti

di questo mondo imprenditoriale, i quali hanno approfittato delle circostanze per violare le regole del corretto smaltimento dei rifiuti, conseguendo, per di più, un profitto.

In conclusione, sul punto, il settore dei lavori pubblici e delle opere pubbliche offre grandi opportunità per lo smaltimento illecito, in quanto le imprese interessate, invece di sostenere i costi correlati allo smaltimento dei rifiuti, addirittura ottengono profitti, laddove materiali che dovrebbero essere smaltiti come rifiuti, vengono trattati come materie prime e poi venduti.

A loro volta, gli utilizzatori di tali materiali, in apparenza li pagano ma, in realtà, chiedono di essere pagati, sicché vi è un giro di fatture false, volte a occultare le operazioni di smaltimento illecito. Si tratta di una vera e proprio *business*, riscontrato in moltissimi casi perché rappresenta un'opportunità di guadagno molto ghiotta.

Nella pratica, quindi, nel territorio della regione Veneto si assiste a una vera e propria "gestione industriale" illecita dei rifiuti, per quantitativi molto considerevoli, che partono dalle società produttrici e finiscono presso impianti di trattamento, inadeguati o del tutto impropri, i quali li disperdono presso altri impianti, dopo averli, a loro volta, illecitamente miscelati, facendo ricorso a false certificazioni.

Allo scopo di fronteggiare tali fenomeni, divenuti ormai endemici, per prassi costante degli operatori del settore, con i conseguenti enormi danni sull'ambiente (si pensi solo all'inquinamento delle falde) e difficoltà di ripristino dei luoghi, sarebbe necessario prevedere adeguate fidejussioni, ovvero disporre l'accantonamento obbligatorio da parte dei gestori degli impianti di trattamento e delle discariche di quote del corrispettivo versato dalle aziende che conferiscono rifiuti.

Solo adottando tale sistema è possibile evitare ciò che oggi accade, cioè che i costi relativi alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti, gravino sugli enti territoriali nel caso di risoluzione dei rapporti contrattuali, ovvero di fallimento dell'ente gestore dell'impianto e/o della discarica.

In particolare, ai fini della qualità delle forniture dei materiali da utilizzare per i sottofondi stradali, autostradali e ferroviari, accanto a un sistema di adeguate garanzie reali o personali, occorrono controlli, anche solo a campione, non solo sui cumuli di provenienza, che di norma non rivelano alcuna criticità, quanto soprattutto sui siti in cui tali materiali vengono versati.

In via generale e a monte, al fine di operare un'efficace azione di contrasto a tale fenomeno, deve porsi il problema della valutazione dell'effettiva capacità di un impianto di recuperare i rifiuti che vengono introitati, evitando pratiche volte a camuffare dietro un presunto trattamento quella che, in realtà, costituisce una mera diluizione degli inquinanti presenti nel rifiuto.

A tale proposito, va detto che la sola classificazione del rifiuto, laddove esso è non pericoloso per definizione (quindi, non essendo un codice a specchio, non necessita di caratterizzazione analitica), non è idonea di per sé ad assicurare l'assenza di impatti sull'ambiente.

Ancora, le numerose inchieste giudiziarie esaminate in questa relazione comprovano che molto spesso il comportamento scorretto nella filiera parte fin dalla fase di produzione del rifiuto: il produttore non rispetta le regole del deposito temporaneo e gestisce i propri scarti, senza attuare la necessaria differenziazione; l'impianto di destinazione, quindi, li riceve sotto una codifica non rappresentativa, li sottopone a un trattamento di recupero fittizio, dal quale risulta una certa percentuale di recupero (spesso minore del 10 per cento) e infine destina in discarica quasi l'intero carico. In tal modo, il rifiuto viene qualificato come sovrillo della selezione e quindi usufruisce del pagamento dell'ecotassa in misura ridotta, secondo una disposizione regionale che stabilisce tale agevolazione.

Come si è visto nel corso della relazione, ciò che desta meraviglia è il fatto che i gestori degli impianti indicati abbiano proseguito nella loro attività illecita, anche dopo l'intervento dell'autorità giudiziaria, venendo fermati solo dal sequestro preventivo degli impianti, disposto dal gip.

In tale contesto, andrebbe rafforzato il sistema delle sanzioni penali con un regime di confisca per equivalente, considerato che è possibile rinvenire beni da sequestrare quando si è ancora nella fase delle indagini e l'indagato nulla sa del procedimento penale promosso nei suoi confronti, oppure non ha maturato puntuale contezza della situazione e, quindi, non ha ancora provveduto a sbarazzarsi dei beni che possono essere oggetto del provvedimento di sequestro.

Invero, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre, anche nell'ambito dei reati ambientali, l'istituto della "confisca per equivalente", che è stata applicata con successo in altri settori, dove l'"equivalente" andrebbe rapportato non solo ai profitti, ma anche ai danni cagionati all'ambiente e ai costi da sostenere per effettuare le bonifiche.

A questo punto, il pubblico ministero, nel momento in cui fa la richiesta di sequestro preventivo di un insediamento produttivo, potrebbe anche chiedere la confisca del patrimonio che, in quel momento, è ancora in capo al titolare dell'azienda, il quale, successivamente, quando si arriva al processo, diventa soggetto nullatenente e ogni attività di recupero viene così frustrata (come si è potuto constatare in concreto in pressoché tutte le inchieste giudiziarie esaminate nella relazione).

Tale istituto sarebbe certamente molto positivo in questo settore dove, tra l'altro, se la confisca per equivalente fosse configurata come obbligatoria - e non necessariamente dipendente da una sentenza passata in giudicato - andrebbe quantomeno a controbilanciare i problemi connessi alla prescrizione del reato, i cui termini, come si è visto, sono molto brevi (quattro o cinque anni), al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 260 del codice ambientale (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Peraltro, per completezza di argomentazione, occorre porre mente al fatto che la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, di cui al decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, che estende alle persone giuridiche la responsabilità per reati commessi in Italia e all'estero da persone fisiche che operano per la società, è certamente un istituto positivo, però sconta il fatto che le società incriminate, nel momento in cui si trovano imputate nell'ambito di un procedimento penale, tendono a fallire.

A tali carenze si aggiungono quelle degli apparati di controllo, posto che il dato di rilievo, messo in evidenza dalle numerose inchieste giudiziarie, è costituito dall'insufficienza di controlli amministrativi da parte dell'ARPA Veneto, ovvero dalla mancata revoca delle autorizzazioni rilasciate agli impianti autorizzati che operavano illegalmente.

Naturalmente, in questa sede non si vogliono muovere censure agli operatori dell'ARPA Veneto per l'impegno professionale e personale da loro costantemente profuso nelle attività di controllo e di contrasto, nonostante la rilevata proliferazione degli impianti di trattamento/recupero, ma solo sottolineare, la drammatica situazione in cui versa la regione del Veneto, per via dell'esistenza di un sistema di reati ambientali, in essere da almeno una quindicina d'anni, quale fattore rappresentativo di un sistema illecito per lo smaltimento dei rifiuti, proseguito nonostante la pendenza di procedimenti penali, il rinvio a giudizio dei titolari degli impianti incriminati e i molti sequestri avvenuti.

In tal senso, l'auspicio del presidente della Commissione di Inchiesta, onorevole Alessandro Bratti, è quello che la recente approvazione, in via definitiva, del disegno di legge n. 1458, volto a creare un "Sistema unitario nazionale delle varie agenzie territoriali", ponendo così fine all'attuale sistema parcellizzato e frammentario, possa realizzare sul territorio nazionale un sistema unitario agenziale sulla base di "servizi e prestazioni", conseguendo *standard* di controllo e di prevenzione ambientale omogenei, come cornice di riferimento per la garanzia del bene pubblico.

In particolare, il coordinamento delle singole agenzie regionali da parte del sistema a rete nazionale serve ad assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza, nonché l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, in funzione della finalità di garantire i LEPTA, cioè, i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali da parte di ciascuna agenzia territoriale.

Inoltre, il sistema unitario nazionale è chiamato a svolgere attività istruttoria sia per il rilascio di autorizzazioni (VIA, VAS, Valutazioni RIR, AIA), sia per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente.

Si tratta, infatti, di un problema particolarmente delicato, emerso sia dall'indagine relativa all'ingegnere Fior, sia da altre indagini collegate, in considerazione del fatto che la commissione VIA è un organo nel quale nove commissari esperti - poi ridotti a sei - vengono nominati dalla giunta regionale, con la conseguenza che, divenendo espressione dell'organo politico, le valutazioni

e le scelte di tale organo, nel rilascio delle autorizzazioni ambientali, vengono spesso effettuate non tanto sulla base di motivi tecnici, quanto per ragioni di carattere politico, tanto più che le decisioni vengono prese a maggioranza. La nuova normativa costituisce strumento idoneo a superare tale problematicità.

Forse tutto ciò non è ancora sufficiente, da solo, ad arginare il fenomeno del traffico illecito dei rifiuti, se non accompagnato anche da un sistema di controllo sulla tracciabilità del loro trasporto (SISTRI) e da una diversa coscienza sociale sia degli operatori sociali, sia degli stessi cittadini direttamente coinvolti nel degrado dell'ambiente.

Quanto all'attività repressiva della magistratura, la relazione osserva che quasi tutti i reati disciplinati dal codice dell'ambiente hanno carattere contravvenzionale, mentre la normativa introdotta dalla legge del 22 maggio 2015, n. 68 si applica a fattispecie diverse e più gravi, che non rientrano nel novero dei reati ambientali, come disciplinati dal codice dell'ambiente.

Alla luce di tale quadro, infatti, quando i controlli effettuati rilevano attività illecite e si avvia un procedimento penale, l'imprenditore e il difensore che lo assiste sanno benissimo che il reato contravvenzionale si prescriverà velocemente e che la materia, essendo molto tecnica, è di difficile accertamento, sicché, di norma, accade che essi contrappongano alla perizia d'ufficio una buona consulenza di parte. La conseguenza delle insufficienze dell'apparato repressivo di tali reati è che risulta molto più conveniente operare in modo illecito, piuttosto che rispettare la norma.

Soltanto quando interviene il sequestro dell'azienda, l'assetto economico viene turbato radicalmente. Naturalmente deve trattarsi di azienda ancora *in bonis*, il cui titolare ha interesse a tenerla ancora in vita.

Viceversa, se si tratta di azienda obsoleta, ovvero la cui unica attività consiste nella miscelazione di rifiuti di diversa provenienza, al sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, segue, di norma, il fallimento, con la conseguenza che l'onere di smaltire la montagna di rifiuti pericolosi e non pericolosi ricade tutta sulla pubblica amministrazione.

Questo è accaduto per quasi tutte le imprese indagate e, in particolare, quanto riguarda la C&C spa, con impianti in Malcontenta di Mira (Venezia), via Foscara 22, e in Pernumia (Padova), via Granze 30/A; la Nuova Esa srl, con impianti a Marcon (Venezia), Via Fornaci n. 44; la Servizi Costieri srl e la Ecoveneta spa, con impianti a Marghera (Venezia); la Levio Loris srl, con sede Badia Polesine, in provincia di Rovigo, dove gestiva un impianto e altri tre impianti, ubicati in provincia di Padova, rispettivamente, a Grantorto, Selvazzano Dentro e Vigonza; la SIRA srl e la Nec New Ecology srl, con impianti siti nel comune di Fossò (VE), nei quali, in modo del tutto autonomo tra di loro, hanno svolto in modo continuativo, nel periodo compreso tra il 2006 e il

2012, un traffico illecito di rifiuti di dimensioni nazionali e sovranazionali; la CAL srl, con impianti anch'essa a Fossò; la Soil Italiana srl nel comune di Sona, in provincia di Verona, ecc..

In tutti i casi anzidetti, i costi - anche per molte decine di milioni di euro - connessi alle attività di allontanamento dei rifiuti pericolosi, alla messa in sicurezza, al ripristino e alla successiva bonifica dei siti contaminati, rimangono a carico degli enti territoriali, i quali tuttavia non hanno le risorse necessarie per sostenerli. Accade così che, dopo l'allontanamento, totale o parziale, dei rifiuti più pericolosi, tali siti rimangono in stato di abbandono, in attesa di fondi.

Dove finiscono le tipologie di rifiuti, soprattutto - pericolosi non trattati, emerge evidente, oltre che dalle numerose vicende giudiziarie esaminate nel corso della relazione, che si sono occupate di singoli casi di miscele di rifiuti finiti in discariche non autorizzate, dal fatto che - come sopra ricordato - sono in corso ben tre procedimenti penali, che hanno interessato la costruzione dell'Autostrada A31 - detta Valdastico Sud.

In conclusione, sul punto, è chiaro che, finché il circuito economico non è virtuoso per l'attività di recupero o, in alternativa, per l'invio in discarica del rifiuto, nessuno recupererà correttamente e tutti cercheranno di smaltire i rifiuti, mediante illeciti processi di miscelazione. Viceversa, se con l'aiuto delle istituzioni, si riesce con un meccanismo impositivo a rendere vantaggioso il riciclo, la situazione è destinata a diventare virtuosa.

Infine, quasi a ulteriore riscontro della inefficienza del sistema impiantistico nella regione Veneto, sono stati elencati nel corso della relazione, con riferimento a ciascuna provincia, l'insistenza di numerosi siti contaminati, complessivamente, pari a n. 485, come indicato nella premessa della relazione, oggetto di controlli da parte dell'ARPA Veneto. Si tratta di siti in cui le concentrazioni degli agenti inquinanti sono così alte da imporre automaticamente le procedure di messa in sicurezza e di bonifica, ivi compresi quelli sopra indicati, conseguenti all'interruzione dell'attività illecita di trattamento dei rifiuti.

Accanto ai siti inquinati vi sono i siti potenzialmente inquinati, nei quali anche uno solo dei valori è superiore alle "concentrazioni soglia di contaminazione", al punto da richiedere la caratterizzazione dell'area e l'analisi di rischio, in modo da valutare eventuali ulteriori interventi.

In totale, tra siti inquinati e siti potenzialmente inquinati sul territorio regionale se ne contano complessivamente ben n. 559, censiti nell'anagrafe tenuta dall'Arpa Veneto, comunicata al Ministero dell'Ambiente, ai quali deve essere aggiunto il Sito di interesse nazionale di Porto Marghera.

Alcune criticità rilevate

1) Il trattamento dei fanghi

Di particolare rilevanza nella regione Veneto sono i processi di trattamento delle acque reflue urbane e della loro depurazione, che ha ricadute significative anche nel campo della gestione dei rifiuti, per effetto della produzione di rilevanti quantità di fanghi da depurazione, cioè, dei residui solidi prodotti attraverso lo sviluppo del fango attivo nel corso dell'ossidazione biologica; tale fango infatti deve essere successivamente separato, disidratato e, infine, destinato al recupero o allo smaltimento.

Invero, i fanghi prodotti dalla depurazione biologica delle acque reflue urbane vengono destinati al compostaggio, all'impiego in agricoltura, all'incenerimento e allo smaltimento in discarica, come illustrato nella relazione, con una particolare criticità connessa a un eccesso di produzione di tali fanghi, che spesso comporta il loro illecito smaltimento, con conseguente danneggiamento dei terreni nei quali vengono sparsi.

Sul punto va considerato che, nella regione Veneto insistono 26 impianti di compostaggio e di gestione anaerobica, nei quali i fanghi che subiscono operazioni di recupero R3 vengono per lo più compostati o sottoposti a trattamenti di ossidazione a temperatura ambiente, prima di essere riutilizzati a fini agronomici. Più che un vero processo di compostaggio, in alcuni impianti i fanghi subiscono una sorta di blanda biostabilizzazione, al fine di ridurre il loro grado di putrescibilità (circa l'80-90 per cento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione, pari a 140-180.000 t/anno subisce un trattamento di compostaggio o stabilizzazione (R3), mentre solo il 10-20 per cento dei fanghi, pari a 20-40.000 t/a viene smaltito in discarica).

Infine, solo il 10-20 per cento dei fanghi destinati a recupero R3 viene avviato all'utilizzo diretto a fini agronomici in agricoltura, con la procedura prevista dal decreto legislativo n. 99/1992, mentre il rimanente viene trasformato in *compost* e utilizzato in agricoltura come ammendante.

In tale contesto, si inserisce la vicenda della società Co.im.po. srl, sita in Adria, località di Cà Emo, che nella lavorazione dei fanghi faceva ricorso impropriamente all'uso di acido solforico, sicché, in data 22 settembre 2014, a seguito dello sversamento di tale sostanza da un'autocisterna in una vasca interrata si verificava una reazione chimica, dalla quale scaturiva una nube tossica che ha provocato la morte di quattro lavoratori, addetti all'operazione.

La suddetta vicenda ha fatto emergere un problema diffuso in tutte le province venete, posto che i terreni agricoli disponibili sono limitati rispetto alle quantità di fanghi lavorati, divenuti fertilizzanti da esitare.

Non a caso, proprio nei confronti della società Co.im.po. è emersa l'ipotesi di reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, atteso che ingenti quantità di fanghi pompabili risultavano registrati solo in ingresso all'impianto, mentre solo di circa un quinto degli stessi veniva documentata l'uscita.

2) *L'amianto*

Altro tema affrontato nella relazione è quello relativo alla presenza dell'amianto, posto che nella regione manca una discarica per l'amianto, inteso come eternit, mentre l'amianto floccato viene esportato verso le ex miniere di salgemma della Germania est, dove viene depositato in normali discariche di superficie.

In tale situazione, si assiste purtroppo al disinteresse al problema dell'amianto da parte delle amministrazioni comunali venete, molte delle quali non hanno neanche fornito alla regione risposta alcuna in ordine alla presenza dell'amianto nelle scuole pubbliche e negli altri edifici pubblici.

3) *Il traffico transfrontaliero dei rifiuti*

Ancora, un intero paragrafo della relazione sulla Città metropolitana di Venezia (n.11) è dedicato al traffico transfrontaliero dei rifiuti, concernente i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e di apparecchi dotati di tubi catodici, svolto da due impianti siti a Fossò (VE), facenti capo a due distinte società, la SIRA srl e la Nec New Ecology srl, rispettivamente, amministrate da Cavinato Fabio e da Candian Lolita, entrambi rinviati a giudizio davanti il Tribunale di Venezia insieme ad altri coimputati.

Le due società, non solo, hanno conferito, illegittimamente, molte migliaia di tonnellate di rifiuti, costituiti dal vetro di tubi catodici asseritamente prodotto da bonifiche, in realtà mai effettuate, ad altri impianti non autorizzati, sul territorio nazionale - dove venivano miscelati con altre tipologie di rifiuti - con la falsa attestazione della non pericolosità e con un codice CER di "comodo" non pericoloso 191205, ma hanno addirittura esportato tali rifiuti a Hong Kong, in India e in Malaysia, facendoli passare come materia prima secondaria.

Del traffico transfrontaliero dei rifiuti ha parlato anche il comandante della Capitaneria di porto di Venezia, riferendo di una operazione denominata "Demeter II", che nel mese di febbraio 2013 aveva portato al sequestro di 74.200 kg di rifiuto plastico (PET macinato), detenuti in 5 container in area doganale da un'impresa terminalista e illecitamente dichiarati in bolletta doganale quali materia prima secondaria, mentre in realtà si trattava di rifiuti.

Successivamente, nell'ambito dell'operazione anzidetta, era intervenuto il sequestro di 986.000 kg di scaglie di laminazione contenute in 40 container, di fatto detenuti in area doganale del terminal TIV spa, del porto commerciale di Marghera,

Anche in questo caso non si trattava di materia prima secondaria, bensì di rifiuti, per la maggior parte, costituiti da materiali ferrosi, avanzi di lavorazione, nonché da materiale elettrico.

La loro destinazione era la Cina.

4) La discarica di Ca' Filissine nel comune di Pescantina

La grave situazione in cui versa, ormai da dieci anni, la discarica di Ca' Filissine nel comune di Pescantina, con rischi attuali e concreti di disastro ambientale, pone diversi problemi, a partire dalla responsabilità dello stesso comune che, nel lontano 1987, ha concluso con la società Aspica, poi, assorbita dalla Daneco Impianti spa un contratto per la gestione della discarica, senza responsabilità dell'ente gestore, che non doveva occuparsi dello smaltimento del percolato, rimasto a carico dello stesso comune.

Successivamente, nell'anno 2006, quando la situazione è esplosa in tutta la sua gravità, a causa delle modalità di gestione della discarica da parte della Daneco, come riconosciuta dalla sentenza del tribunale di Verona del 22 ottobre 2012, la provincia di Verona e, soprattutto, la regione Veneto sono rimaste inattive, lasciando il piccolo comune di Pescantina ad affrontare da solo le gravi tematiche concernenti i suoi rapporti contrattuali con la Daneco, ma soprattutto non intervenendo per mettere in sicurezza il sito.

Da ultimo, la regione Veneto, con note in data 14 aprile 2015 e 27 aprile 2016, ha inviato al Ministro dell'ambiente richiesta di inserimento del sito di Pescantina tra quelli di interesse nazionale. Le richieste della regione Veneto si limitano a esporre in modo drammatico la gravità della situazione, ma omettono del tutto di rappresentare le iniziative e gli interventi di competenza della stessa regione per impedire l'aggravamento della situazione, quale è andata maturando nel corso di ben due lustri, in quanto all'evidenza nessuna concreta iniziativa - con la liberazione di fondi necessari alla messa in sicurezza della discarica - è stata posta in essere dalla stessa regione Veneto, che arriva addirittura a richiedere il parere del Ministro su un progetto di parziale messa in sicurezza, relativa ai rifiuti speciali contenuti nella discarica, presentato dal comune di Pescantina.

Si è dunque in presenza di una iniziativa che appare volta a riversare sul Ministero le inadempienze e i costi della stessa regione Veneto, come sopra acclarati, mediante l'inserimento della discarica in un sito di interesse nazionale.

Comunque, alla nota del 14 aprile 2016 della regione Veneto ha dato puntuale riscontro, in data 29 aprile 2016, il direttore generale del Ministero dell'ambiente che, dopo aver auspicato la necessità di uno sforzo economico da parte della regione Veneto, in considerazione del fatto che il sito anzidetto risulta censito tra i siti contaminati di interesse pubblico del Piano regionale dei rifiuti, ha respinto la richiesta della regione Veneto sulla base dell'assorbente considerazione che le discariche non sono annoverate tra le tipologie di attività che definiscono l'interesse nazionale della

criticità ambientale, a mente dell'articolo 252, comma 2, decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come modificato dall'articolo 36 bis della legge n. 134 del 2012.

5) La presenza delle sostanze perfluoroalchiliche nel vicentino

Infine, particolare attenzione la relazione dedica all'inquinamento da PFAS nella Valle del Chiampo in provincia di Vicenza, che vede un inquinamento della falda esteso per circa 160 Km² e il coinvolgimento di ambiti territoriali compresi nelle province di Vicenza, Verona e Padova.

Sul punto, la relazione in data 25 marzo 2013 dell'Istituto di Ricerca sulle Acque - CNR Area, a seguito dei campionamenti delle acque effettuati in oltre 30 comuni, in prevalenza, della provincia di Vicenza, ma anche nei comuni limitrofi di Padova e Verona, sottolinea l'esistenza di un possibile rischio sanitario per le popolazioni, che bevono queste acque, prelevate dalla falda.

Invero, la relazione dell'IRSA, nel rimarcare l'assenza di limiti di potabilità italiani o comunitari, opera un confronto tra le concentrazioni rilevate di PFOA e di PFAS con i limiti proposti in ambito US-EPA (400 ng/l per PFOA) o tedeschi (100 ng/l, per la somma dei perfluorurati per una esposizione decennale), pone in evidenza che nel bacino di Agno-Fratta-Gorzone - oggetto di interesse in questa sede - tali limiti sono ampiamente superati, considerato che vi sono concentrazioni crescenti da nord a sud, che raggiungono valori di PFOA superiori a 1000 ng/L e di PFAS totale superiori a 2000 ng/l(doc. 448/2).

A questo punto, i comuni interessati dalla predetta contaminazione hanno adottato una campagna di controllo dei pozzi, imponendo ai privati di sottoporre l'acqua attinta da tali pozzi a campionamento e analisi chimica per la determinazione delle sostanze perfluoroalchiliche.

Sono intervenuti nella vicenda la Regione Veneto e l'Ente Gestore Acque Veronesi, che ha provveduto a installare filtri a carbone attivo presso gli impianti di adduzione dell'acqua attinta dal campo Pozzi di Almisano di Lonigo, che approvvigiona i comuni di Arcole, Veronella, Zimella, Albaredo d'Adige, Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà.

Comunque, l'allarme nelle popolazioni interessate da tale fenomeno è notevolissimo.

L'origine della contaminazione è stata individuata dall'ARPA negli scarichi dell'azienda chimica Miteni spa, posta nel comune di Trissino, la quale si è attivata con la realizzazione nell'area sud dello stabilimento di sei pozzi barriera, in continuo emungimento e trattamento delle acque con carboni attivi, mentre altri due sono stati realizzati e posti in funzione nel corso dell'anno 2015, allo scopo di pervenire all'emungimento di circa 110 mc/h. Probabilmente occorrerà realizzare altri pozzi, allo scopo di migliorare il funzionamento della barriera idraulica, che allo stato non consente un completo controllo della contaminazione a valle dello stabilimento.

Per quanto riguarda gli scarichi nel collettore consortile A.Ri.C.A., che trasferisce nel canale Fratta - Gorzone, all'altezza di Cologna Veneta (VR), i reflui depurati di cinque depuratori (Trissino, Arzignano, Montecchio, Montebello Vicentino e Lonigo, per un totale circa 2.300.000 abitanti equivalenti), l'ARPA, già nel 2013, aveva appurato: 1) che l'incidenza della contaminazione esistente nel corso d'acqua anzidetto era dovuta alla rilevante presenza di sostanze perfluoro-alchiliche nello scarico industriale della ditta Miteni spa, allacciata all'impianto di depurazione di Trissino, che contribuisce per il 96,989 per cento all'apporto totale di PFAS scaricati nel Fratta-Gorzone; 2) che l'inquinamento delle acque era determinato dal fatto che gli impianti di depurazione in questione non erano in grado di abbattere questo tipo di sostanze, non essendo dotati di tecnologia adeguata, mentre la diminuzione della concentrazione allo scarico era dovuta esclusivamente all'effetto diluizione.

L'ARPA ha imposto alla società Miteni una serie di prescrizioni volte a ridurre la presenza nel collettore A.Ri.C.A. delle sostanze perfluoroalchiliche, mediante una corretta e costante gestione dei sistemi di filtrazione.

Gli interventi hanno prodotto qualche miglioramento, considerato che vi è un *trend* in diminuzione di tali sostanze sia in concentrazione, sia in flusso di massa. In particolare, la presenza dei composti a otto atomi di carbonio (PFOA e PFOS) è andata scemando nel tempo ed è stata sostituita dalla presenza di composti a quattro atomi (PFBA e PFBS), come emerge dalla relazione ARPA del mese di marzo 2015 (doc. 476/7).

Comunque, la diminuzione di PFOA e PFOS non è dovuta solo all'efficacia dei sistemi di trattamento, dal momento che gli stessi non sono adeguati ad abbattere in modo completo tutti i PFAS presenti nei vari flussi, ma principalmente è stata determinata dal fatto che la Miteni non impiega più il PFOA e il PFAS nei propri processi produttivi, avendoli sostituiti con il PFBA e con il PFBS.

Tuttavia, quand'anche la Miteni completasse l'attività di barrieramento posta in essere, mediante la realizzazione di ulteriori pozzi per l'emungimento delle acque a valle dello stabilimento industriale e il trattamento delle acque emunte con carboni attivi e riuscisse a trattenerne le acque inquinate, i problemi non sarebbero risolti, posto che, come si è rilevato, l'azienda Miteni è insediata in area di ricarica di falda, in presenza di un acquifero indifferenziato, sicché è altamente probabile che questa contaminazione, non ancora definita nella sua complessità, contribuisca all'inquinamento della falda acquifera a valle, tanto più che la presenza pluridecennale sul sito di queste tipologie di produzioni fa presagire una contaminazione di natura storica.

Dunque, in questa vicenda, il passato pesa come un macigno.

Infine, le verifiche effettuate dall'ARPA Veneto sulle acque utilizzate per il raffreddamento degli impianti della Miteni - che vengono tuttora scaricate direttamente nel torrente Poscola, senza essere convogliate nello scarico aziendale, collettato al depuratore di Trissino - hanno riscontrato, nel corso delle analisi eseguite nel 2014, ancora alcuni valori fuori dai limiti fissati dalla regione nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del 30 luglio 2014, n. 59.

La situazione sulle acque di scarico nel torrente Poscola, dunque, appare migliorata, se si considera che i PFAS totali, riscontrati dall'ARPA Veneto, a seguito dei campionamenti effettuati l'anno precedente, in data 4 luglio 2013 nelle acque di scarico della Miteni nel pozzo A, che comunica direttamente con il torrente Poscola, erano di 28320 ng/l, i PFOA di 16067 ng/l, i PFOS di 3460 ng/l.

In ogni caso, si è dunque in presenza di concentrazioni di PFAS, che sono ancora notevolmente superiori a quelle previste in ambito US-EPA, l'agenzia degli Stati Uniti per la protezione dell'ambiente.

Una situazione critica che, allo stato, sembra comunque destinata a rimanere invariata, dal momento che le acque di raffreddamento degli impianti della Miteni, contenenti le anzidette concentrazioni di sostanze perfluoroalchiliche, vengono tuttora sversate nel torrente Poscola, senza trattamento alcuno, con conseguente diffusione a valle dei contaminanti ivi presenti.

In tal modo, viene di fatto vanificata sia l'attività degli otto pozzi barriera, posizionati nell'area sud dello stabilimento, con il continuo emungimento delle acque e l'uso di carboni attivi, sia l'attività del depuratore di Trissino, in cui vengono convogliati gli scarichi aziendali.

Non v'è dubbio che il problema degli scarichi della Miteni deve essere affrontato in modo complessivo e non parziale, come avviene oggi. Invero, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA, che hanno posto in evidenza il dato per cui il 97 per cento dell'apporto di PFAS scaricati nel Fratta - Gorzone proviene dagli scarichi della Miteni nella fognatura e quindi nel depuratore di Trissino (senza considerare gli altri scarichi inquinati da PFAS che la Miteni scarica nel torrente Poscola) - allo stato - risulta sufficientemente acclarato che proprio da questo sito giunge la quasi totalità dell'inquinamento dei PFAS nell'area del vicentino.

Pertanto, appare necessario e urgente intervenire direttamente all'origine del problema, in via preventiva, depurando tutti gli scarichi della società e, dunque, non solo quelli che recapitano in corso d'acqua superficiale (torrente Poscola), già regolati nell'autorizzazione AIA (PFOS 30 ng/l, PFOA 500 ng/l, altri PFAS 500 ng/l), ma anche quelli che recapitano in fognatura e poi confluiscono al depuratore consortile di Trissino, gestito da A.V.S..

Appare quindi necessario installare idonei impianti di trattamento che abbattano efficacemente tutti i PFAS, sia quelli a 4 che quelli ad 8 atomi di carbonio. Naturalmente, per imporre alla Miteni

l'installazione degli idonei impianti di trattamento, risulta necessario che la Regione fissi innanzitutto i limiti allo scarico - così come indicati dall'Istituto superiore di sanità - anche per gli scarichi in fognatura confluenti al depuratore consortile, che attualmente sono troppo elevati e consentono la veicolazione degli inquinanti attraverso lo scarico del depuratore e il canale gestito da A.Ri.C.A.

Inoltre, per completare gli interventi all'origine, deve essere potenziata la barriera della falda sotterranea presso la Miteni, allo scopo di bloccare la propagazione sotterranea dell'inquinamento e trattare le acque estratte con idonei impianti di abbattimento, prima di scaricare le acque. Dai fatti sopra esposti risulta: 1) che le acque che la Miteni scarica nel depuratore consortile e, nel recente passato, cioè all'epoca della denuncia alla procura della Repubblica in Vicenza, nel mese di luglio 2013, anche nel torrente Poscola, sostanze perfluoroalchiliche con concentrazioni rilevanti di PFOA e di PFOA; 2) che tali sostanze appartengono alla classe dei composti organici alogenati, con la conseguenza che rientrano nell'elenco delle sostanze pericolose di cui al n. 15 (composti organici alogenati) della tabella 5 dell'allegato 5, parte terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 3) che, per quanto sopra osservato sulla particolare natura dei terreni, le acque contaminate percolano nell'acqua di falda idropotabile.

In tale contesto appare ben difficile non ritenere la sussistenza del reato di cui all'articolo 439 del codice penale (avvelenamento di acque destinate all'alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo), anche nella forma colposa di cui all'articolo 452, ovvero, a partire dal mese di maggio 2015, con l'entrata in vigore della legge n. 68, anche i reati di cui agli articoli 452-quater, comma secondo, n. 2 (disastro ambientale reversibile) e 452-quinquies (delitti colposi contro l'ambiente).

A ciò deve essere aggiunto l'ulteriore fatto che gli scarichi della Miteni, sia quelli che passano attraverso il depuratore consortile di Trissino e poi recapitano nel corso d'acqua Fratta - Gorzone, sia quelli che recapitano direttamente nel torrente Poscola, hanno deteriorato le acque superficiali, facendo superare il limite dello standard di qualità di 0,65 ng/l; si tratta quindi di una chiara causa-effetto di danno ambientale, per altro misurabile perché vi è un limite di riferimento di legge (il limite è previsto nel decreto legislativo 13 ottobre 2015, n.172).

Infine deve essere posto in evidenza che la Miteni ha anche superato i limiti allo scarico nel torrente Poscola, imposti con l'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla regione il 30 luglio 2014, in quanto gli accertamenti eseguiti da ARPA hanno appurato il superamento dei valori limiti del PFOA allo scarico in data 30 ottobre 2014, nonché in data 11 dicembre 2014.

L'ARPA dovrà effettuare una nova verifica su tali scarichi anche nel 2016, come comunicato nella sua ultima relazione del 27 maggio 2016 (doc. 1269/2). Nel caso in cui tali superamenti

venissero oggi confermati dall'ARPA, si configurerebbe la violazione della norma contenuta nell'articolo 29 *quattordices*, commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche intervenute (reato contravvenzionale).

Invero va ricordato che le prescrizioni dell'AIA sul rispetto dei limiti allo scarico da parte della Miteni sono operative a partire dal 30 luglio 2015, cioè a decorrere da un anno dalla data del decreto di autorizzazione AIA, emesso in data 30 luglio 2014. Si tratta di considerazioni complessive e finali che, contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, dottor Antonino Cappelleri, nel corso della sua audizione innanzi alla Commissione il 16 maggio 2016, prescindono totalmente dall'intervento del Ministero o della regione Veneto, oggi chiamati esclusivamente a completare, anche per gli altri PFAS, la fissazione dei limiti massimi delle acque inquinate da sostanze perfluoroalchiliche nelle acque di falda, già fissati per i PFOA.

6) Il fenomeno della subsidenza nell'area del Delta del Po

La relazione ha anche trattato il fenomeno della subsidenza nell'area del Delta del Po, che ha comportato l'emissione, da parte del gip del Tribunale di Rovigo, di provvedimenti di sequestro preventivo, confermati dalla Suprema Corte, di alcune piattaforme dell'Eni dedicate all'estrazione di gas e di idrocarburi (Angela Angelina, Dosso degli Angeli, Irma Carola e Naomi Pandora), sul presupposto che tale estrazione avrebbe determinato la depressione del fondo marino e della costa. Le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo venivano estese all'attività estrattiva svolta nel ravennate, dove per l'appunto si trova la piattaforma Angela Angelina, nonché ai giacimenti antistanti la città metropolitana di Venezia.

La vicenda ha posto in evidenza un conflitto tra gli uffici giudiziari dei Rovigo e di Ravenna, posto che il relativo fascicolo processuale, concernente le ipotesi di reato di disastro ambientale innominato e di danneggiamento aggravato nei confronti dei vertici dell'ENI, dopo il suo trasferimento per competenza territoriale da Rovigo a Ravenna, è stato definito con provvedimento di archiviazione, in data 14 febbraio 2011, perché il fatto non sussiste.

In realtà, nella stessa ordinanza di archiviazione si riconosce che il problema della subsidenza antropica sussiste e che la situazione deve essere monitorata, posto che sussiste un rischio concreto del suo aggravamento.

Alcuni possibili interventi normativi

- *Recupero o smaltimento*

Con riferimento agli aspetti sopra evidenziati, al fine di poter efficacemente contrastare tali pratiche in fase di valutazione preventiva (rilascio di autorizzazioni), è necessario provvedere con urgenza ad una semplificazione delle norme in materia, esplicitando i principi che si intendono preservare.

E, così, andrebbe definito con chiarezza che si può arrivare al recupero, solo dopo la sottrazione dei contaminanti, stabilendo limiti opportuni su eventuali diluizioni ammissibili (per sostanza e/o concentrazione) o chiarendo esplicitamente che tale pratica va evitata in ogni caso. Nella normativa attuale, infatti, tale principio di salvaguardia non è del tutto difendibile.

Inoltre, al fine di contrastare l'insediamento di impianti a tecnologia di basso livello e favorire invece impianti che investono in tal senso, sarebbe utile avere un riferimento normativo sul confine tra trattamento di recupero e trattamento di smaltimento, ovvero una percentuale minima di recupero, oltre la quale il trattamento non può dirsi appartenente alla filiera del recupero, ma diventa piuttosto un pretrattamento effettuato su un rifiuto destinato allo smaltimento.

In questo modo, già nella fase del controllo preventivo, ovvero nelle valutazioni connesse al rilascio di un'autorizzazione, vi sarebbero gli strumenti per limitare il proliferare di impianti "di facciata", che in un mercato sano non sarebbero competitivi.

- *La caratterizzazione dei cicli di trattamento e la questione dell'omologa*

Spesso, come si è avuto modo di verificare nel corso delle varie inchieste giudiziarie, la gestione illecita di rifiuti è agevolata da analisi di caratterizzazioni dei rifiuti, in partenza, effettuate con modalità che non ne assicurano la rappresentatività.

La normativa vigente affronta in maniera esplicita la questione della caratterizzazione, riferita a ciascun lotto di produzione, soltanto per il conferimento in discarica, laddove chiarisce che un impianto di gestione rifiuti non può essere assimilato a un ciclo continuativo e, pertanto, non è ammissibile l'effettuazione delle cosiddette "omologhe" valide per periodi lunghi (sei mesi, un anno ...) sui rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti.

Andrebbe chiarito che quanto espresso per le discariche costituisce principio generale, ancor più valido se la destinazione è a recupero.

- *Conglomerati - aggregati riciclati legati e non - sottofondi stradali*

La problematica della verifica dei prodotti per rilevati stradali, derivati anche dal riutilizzo di rifiuti che hanno cessato tale qualifica, è nota ed è molto sentita in relazione ai controlli sulle grandi opere in costruzione.

Il D.M. 5 febbraio 1998, che definisce i criteri di riutilizzo di rifiuti sottoposti a operazioni di recupero, risulta una norma non più adeguata alle problematiche emerse negli ultimi anni e alle

attività di recupero poste in essere e all'esigenza di sostenere il recupero, garantendo le necessarie tutele ambientali.

E' necessario un aggiornamento normativo per meglio definire sia le caratteristiche dei rifiuti avviati a recupero di materia finalizzato alla produzione di aggregati e conglomerati, cementizi e bituminosi, sia le caratteristiche dei prodotti di recupero ottenuti, questi ultimi classificati in funzione della loro coesione e delle modalità di produzione (in impianto di recupero) in prodotti non legati e prodotti legati con legante "idraulico" (calce o cementi) ovvero bituminoso. Fondamentale è altresì definire puntualmente le attività di recupero attraverso le quali avviene questo passaggio.

La DGRV 1060/2014 ha definito il quadro delle norme UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) di riferimento per i prodotti per l'edilizia derivati dal recupero dei rifiuti, così detti inerti, e questo rappresenta un primo passo per dare indicazioni chiare al settore del recupero dei rifiuti, cosiddetti "inerti", che rappresentano dal 30 al 50 per cento del totale dei rifiuti speciali prodotti e che, in base agli obbiettivi comunitari, devono essere avviati al recupero di materia almeno per il 70 per cento.

- *L'onorabilità dei soggetti gestori dei rifiuti*

L'elevata sensibilità del tema della gestione dei rifiuti suggerisce di approntare un sistema standardizzato di comunicazione da parte delle Autorità competenti al rilascio delle autorizzazione dei nominativi dei soggetti in tal modo abilitati: rappresentanti legali, responsabili tecnici di impianti, ecc.

In tal modo sarebbe possibile monitorare da parte delle autorità competenti anche la presenza di soggetti segnalati e "attenzionati", ma non ancora noti negli elenchi giudiziari.

Infine, a prescindere dalla presenza di infiltrazioni mafiose, sarebbe in ogni caso importante la definizione dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria di tutte le imprese, che si propongono per la gestione dei rifiuti, ad oggi stabiliti in parte solo per le imprese che operano in regime semplificato, ex articoli 214 e 216 del testo unico ambientale.

Anzi, è proprio questo il punto dolente della gestione dei rifiuti nell'intero territorio della regione Veneto.

- *Ulteriori interventi*

Infine, appaiono auspicabili alcuni interventi del legislatore, il primo, volto a operare una distinzione netta tra il trattamento sanzionatorio dei rifiuti pericolosi, rispetto ai rifiuti non pericolosi, l'altro sui termini di prescrizione dei reati ambientali, sulla base della considerazione che la sicurezza di impunità costituisce causa importante della diffusità degli illeciti ambientali.